

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. CIG: B525731AFE

- - -

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia e/o Committente*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, dr. Luigi Riccio, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 81 del giorno 25 ottobre 2024, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

e

la, (di seguito anche "*aggiudicatario*"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premesse che

a) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., la procedura aperta finalizzata alla stipula dell'accordo quadro di servizi di cui in epigrafe;

b) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, l'accordo quadro su indicato è stato affidato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, per un importo complessivo di € (...../.....), oltre I.V.A. nella misura di legge;

c) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva, mediante fideiussione con polizza n°, emessa in data, con le modalità previste dall'articolo 106 del citato D. Lgs., nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro assunte dall'aggiudicatario e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. Con tale garanzia, il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro assunte dall'aggiudicatario e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario;

d) che nei confronti del rappresentante dell'aggiudicatario, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

e) il presente accordo quadro viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88, comma 4 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'Agenzia recederà dall'accordo quadro /OPPURE per ragioni di urgenza, il presente accordo quadro viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'Agenzia recederà dall'accordo quadro,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 - Norme regolatrici dell'accordo quadro

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, così come il capitolato speciale, l'offerta tecnica ed economica, il disciplinare, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura ed ogni altro documento di gara.

Per quanto qui non espressamente previsto, l'esecuzione dell'accordo quadro è regolata: a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Articolo 2 - Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo quadro

Il presente accordo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i., ha ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato di unità lavorative, in conformità al vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AGENZIA CAMPANIA TURISMO, da espletarsi secondo quanto stabilito dal capitolato speciale, come integrato dall'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il monte ore di lavoratori in somministrazione sarà determinato dal rapporto tra il budget disponibile e il costo orario unitario relativo ai vari profili richiesti, comprensivo di percentuale di rivalsa d'agenzia.

Si ipotizza una richiesta pari a circa n. 40 unità/anno, a tempo pieno o a tempo parziale.

Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze del Committente e sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidategli a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e nelle norme regolatrici come richiamate nel precedente art. 1.

L'aggiudicatario assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni, secondo quanto stabilito nel capitolato speciale, obbligandosi, altresì, ad osservare nella loro esecuzione tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle sopravvenute.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi a tal titolo.

Articolo 3 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà efficacia per 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

L'esecuzione dell'accordo quadro non potrà essere interrotta né sospesa dall'aggiudicatario per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla data di scadenza dell'accordo quadro ogni singolo rapporto di lavoro di somministrazione rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza.

Articolo 4- Modifiche dell'accordo quadro

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente accordo quadro potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) e potranno essere attuate, senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120, commi 1, 3 e 5, del Codice.

Articolo 5 - Direzione dell'esecuzione, Monitoraggio e verifica di conformità

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione dell'accordo quadro attraverso il R.U.P., il quale potrà disporre ogni accertamento utile per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

In caso positivo della verifica di conformità, il R.U.P. rilascerà il benestare al pagamento delle relative fatture.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione di diritto dell'accordo quadro ex art. 1456 c.c..

Articolo 6 - Valore dell'accordo quadro e determinazione del corrispettivo. Clausola di revisione dei prezzi

Il valore massimo stimato dell'accordo quadro, per la durata massima di mesi 12, è di €, IVA esclusa.

Tale importo include:

- il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati presso il Committente;
- il premio di produttività erogato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- la stima dei rimborsi delle spese per trasferte in Italia e all'estero;
- la percentuale di rivalsa d'agenzia, oggetto di ribasso, che include remunerazione della prestazione di tutti i servizi connessi (attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione). La percentuale di rivalsa d'agenzia offerta in sede di gara per la realizzazione del servizio si intende fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio.

Detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordini di Somministrazione.

Questi saranno emessi, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi nonché delle disponibilità dei singoli progetti su cui graveranno i costi, sulla base dell'effettivo bisogno del personale.

L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato dell'accordo quadro sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli Ordini di Somministrazione.

I prestatori di lavoro saranno individuati con separati contratti, ferma restando la possibilità per il Committente, in ragione di eventuali diverse necessità che potranno verificarsi nel corso della durata dell'appalto e tenuto conto delle sue esigenze e disponibilità finanziarie, di non attivare la somministrazione fornendo adeguata motivazione, o di ricorrervi in maniera soltanto parziale. In quest'ultimo caso, il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

Il corrispettivo mensile spettante all'aggiudicatario è determinato dal prodotto aritmetico delle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori temporanei, calcolato in base alla tariffa oraria prevista dal vigente CCNL del personale Comparto Funzioni locali, sul cui importo verrà applicata la percentuale di rivalsa, **pari al%**, offerta in sede di gara.

La quota di corrispettivo, che l'ente corrisponderà all'aggiudicatario a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi, si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La *fee d'agenzia*, invece, è soggetta all'IVA nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (*es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro*), ogni qualvolta si verifichi andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro e della successiva emissione della fattura, il Committente produrrà apposita scheda indicante le ore lavorate ordinarie e le eventuali ore straordinarie, quest'ultime solo se preventivamente e formalmente autorizzate dal dirigente competente. Tale scheda attesterà la regolare esecuzione della prestazione della risorsa in somministrazione per il mese di riferimento e sarà trasmessa all'Agenzia del lavoro entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento e, in copia, all'Ufficio Risorse Umane.

La data di trasmissione, via pec, di tale scheda, quindi, è considerata "data di accettazione del servizio" ai fini della successiva fatturazione.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato, altresì, all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti ed avverrà entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica, regolarmente emessa.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

L'aggiudicatario, verificatesi le condizioni di cui sopra, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio: UF5LJX;
- Riferimento al numero d'ordine indicato nell'ordine di somministrazione n. di contratto e al

- nominativo del lavoratore;
- oggetto e riferimento dell'accordo quadro.
 - Riferimento al numero d'ordine indicato nell'ordine di somministrazione, n. di contratto e al nominativo del lavoratore;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - Codice Unico di Progetto (CUP), nel caso in cui la risorsa somministrata sia impiegata con riferimento ad attività finanziate con fondi strutturali e/o similari;
 - Totale ore, costo unitario e costo totale per ciascuna delle seguenti voci:
 - ordinarie lavorate;
 - lavoro straordinario eventualmente distinto per tipologia (diurno, festivo o notturno, notturno festivo);
 - festività infrasettimanali;
 - "assenze legittime", distinte per tipologia;
 - Totale generale del costo soggetto a percentuale di rivalsa d'agenzia;
 - Importo della percentuale di rivalsa d'agenzia;
 - IVA sull'importo relativo alla percentuale di rivalsa d'agenzia
 - Premio produttività, se previsto
 - Totale fattura.

Qualora il sistema di fatturazione elettronica non consentisse di dettagliare i costi, gli stessi potranno essere esplicitati in un documento di dettaglio, redatto su carta intestata, allegato alla fattura elettronica.

Il costo delle ferie dovrà essere fatturato al godimento delle stesse. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, il Committente, produrrà apposita scheda indicante le ore lavorate ordinarie e straordinarie, quest'ultime preventivamente autorizzate dal dirigente competente, che trasmetterà all'Agenzia del lavoro il secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento e, in copia, all'Ufficio Risorse Umane.

La data di trasmissione, via pec, di tale scheda è considerata "data di accettazione del servizio" ai fini della successiva fatturazione.

In caso di rimborsi spese per missione, l'Agenzia del Lavoro emetterà distinta fattura per ciascun lavoratore e per singola trasferta per l'ammontare degli importi erogati al personale in somministrazione.

Tali fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Riferimento al numero d'ordine indicato nell'ordine di somministrazione n. di contratto e al nominativo del lavoratore;
- Codice Identificativo di Gara (CIG);
- Importo del rimborso.

La documentazione in originale dei giustificativi delle spese sostenute durante la trasferta sarà conservata presso la Sede del Committente.

Per quanto attiene il premio produttività, il personale in somministrazione sarà sottoposto a valutazione da parte del dirigente dell'ufficio che lo ha richiesto, sulla base del sistema in vigore presso il Committente.

L'Agenzia del Lavoro provvederà al pagamento del premio il cui importo sarà determinato dal Committente in base a quanto disposto dal Contratto Integrativo del Committente stesso. Per il premio di produttività dovrà essere emessa distinta fattura per ciascun lavoratore e per ciascun ordine di somministrazione, separata dalle competenze.

L'Agenzia del Lavoro, dal 5^a al 20^a giorno del mese successivo a quello di riferimento, dovrà trasmettere al Committente la fattura elettronica secondo quanto disposto dal presente articolo. L'emissione della fattura è subordinata al rilascio della verifica di regolare esecuzione da effettuarsi entro un termine non superiore a 7 giorni dalla conclusione della prestazione da parte del Responsabile unico del procedimento che provvederà a trasmetterne copia alla società appaltatrice. Intervenuta la regolare esecuzione, il prestatore del servizio potrà procedere con l'emissione della fattura. La fattura sarà pagata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Per effetto del Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge 15 giugno 2017, che estende l'ambito applicativo dello Split Payment a tutte le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat, codesto fornitore dovrà emettere fattura elettronica in regime di Scissione dei Pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, apponendo nel campo IVA della suddetta fattura elettronica l'indicazione "S".

Ai sensi del disposto di cui al comma 6, dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 "... sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva". Pertanto, le fatture dovranno riportare: • L'importo al lordo della citata quota dello 0,50%; • L'espressa citazione relativa all'applicazione della ritenuta e il suo valore assoluto; • L'importo definitivo della fattura al netto della ritenuta. Il pagamento delle competenze dovute all'Agenzia del Lavoro avverrà tramite bonifico bancario previa presentazione della dichiarazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato con la quale vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm, a pena di nullità dello stesso.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ove ne sussistano le condizioni, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi non oggetto di contestazione.

Articolo 8 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali.

Nel caso di ritardo e/o difformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, è prevista l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo dell'accordo quadro o delle prestazioni contrattuali.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività sono perentori ed essenziali. La pianificazione delle attività e l'esecuzione delle stesse avverranno secondo i termini, le condizioni e modalità previsti dal Capitolato speciale, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione della penale, come sopra disciplinata e determinata, avverrà:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto per l'avvio o la sostituzione di lavoratori, si applica una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine di somministrazione cui si riferisce il ritardo;
- per ogni giorno di ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura, si applica una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine di somministrazione cui si riferisce il ritardo;
- per ogni caso di mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, si applica una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine di somministrazione cui si riferisce il ritardo;
- nel caso in cui, alla fine di ciascun anno solare, venga rilevata una percentuale di errori nella emissione delle fatture superiore al 40%, quantificabile con il numero di storni/rifiuti effettuati, verrà applicata annualmente una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00);
- per ogni caso di ingiustificata interruzione e/o sospensione delle attività previste, la non conformità del personale utilizzato rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle indicazioni offerte dall'aggiudicatario e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle forniture e/o prestazioni affidate, sia in termini di durata che in termini qualitativi e/o quantitativi, in relazione alle quali, oltre alla decurtazione del corrispondente importo determinato a titolo di corrispettivo, la penale sarà applicata per intero, e per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo, rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ente contesta, mediante posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'Agenzia del Lavoro non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal RUP.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, sulla cauzione definitiva, ovvero in caso di incapienza mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Resta fermo che il Committente, anche in caso di applicazione delle penali previste nei precedenti punti, si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché di procedere, nel caso di reitero, per più di due casi, delle infrazioni, come sopra descritte, alla risoluzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro in danno dell'aggiudicatario.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'accordo quadro, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.* L'Agenzia provvede alla risoluzione dell'accordo quadro in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

Articolo 10 - Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente accordo quadro, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e *s.m.i.*, richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del dell'importo garantito.

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione dell'accordo quadro, alla sua ricostituzione entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla richiesta del RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e *s.m.i.*

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi e /o a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Agenzia Campania Turismo è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'operatore economico è, altresì, pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o per fatto dei propri dipendenti, all'ente utilizzatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa RCT, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (*unmilione/00*) per sinistro, senza franchigia.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, il committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 11 - Subappalto, cessione dell'accordo quadro

L'Amministrazione, tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, così fissando il limite del 50% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario per la corretta esecuzione dell'accordo quadro, anche con riferimento alle prestazioni eventualmente affidate a terzi.

Non è consentita la cessione dell'accordo quadro.

Articolo 12 - Diritti sindacali e clausola sociale

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e *s.m.i.* e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti, altresì, i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

Al fine di assicurare la continuità nell'espletamento delle prestazioni dell'ente utilizzatore, l'aggiudicatario si avvale, in via prioritaria, dei lavoratori già operanti presso il committente con le agenzie uscenti.

Articolo 13 - Risoluzione dell'accordo quadro

Per la risoluzione dell'accordo quadro trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

L'accordo quadro potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente accordo quadro o dall'articolo 12 del capitolato speciale.

Articolo 14 - Recesso dall'accordo quadro

L'ente committente può recedere dall'accordo quadro, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dagli articoli 123 e 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno trenta giorni prima del recesso.

Sono fatti salvi i contratti in essere alla data del recesso fino alla loro naturale scadenza. L'Agenzia del Lavoro aggiudicataria nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento.

Articolo 15 - Oneri Previdenziali

L'aggiudicatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, e dell'art. 119, comma 7, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 16 - Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'aggiudicatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 - Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 18 - Riservatezza. Diritto di proprietà

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

L'Agenzia Campania Turismo autorizza l'aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

L'aggiudicatario espressamente riconosce che tutti prodotti, i beni ed i risultati generati e conseguiti in esecuzione dell'accordo quadro rimangono di proprietà esclusiva dell'Agenzia, la quale avrà pieno diritto di utilizzo e/o sfruttamento e/o diffusione, senza necessità di liberatoria alcuna da parte dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 19 - Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Agenzia e l'aggiudicatario derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 20 - Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento del servizio oggetto del presente accordo quadro.

Articolo 21 - Clausola anticorruzione. Dichiarazione anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. l'aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

In particolare, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 22 - Norme finali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dell'accordo quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Il presente accordo quadro è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante. Ogni integrazione e/o modifica al presente accordo quadro richiede la forma scritta ad probationem e ad substantiam.

Articolo 23 - Rinvio

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di cui al Codice civile, D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii, CCNL 2019-2021 Funzioni Locali, CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro sottoscritto il 15 ottobre 2019, nonché alla normativa vigente applicabile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice civile

Di tutto quanto sopra, le parti dichiarano il contenuto del tutto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Napoli, li data sottoscrizione

L'aggiudicatario
Il legale rappresentante

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Direttore Generale

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'aggiudicatario, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art. 1 (Norme regolatrici dell'accordo quadro), art. 2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo quadro), art. 4 (Modifiche dell'accordo quadro), art. 7 (Fatturazione e pagamenti), art. 8 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 10 (Cauzioni e garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione dell'accordo quadro), art.12 (Diritti sindacali e clausola sociale), art. 13 (Risoluzione dell'accordo quadro), art. 14 (Recesso dall'accordo quadro), art. 17 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art. 18 (Riservatezza. Diritto di proprietà), art. 19 (Controversie), art. 22 (Norme finali), art. 23 (Rinvio).

Napoli, li data sottoscrizione

L'aggiudicatario
Il legale rappresentante